

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2448 del 16/05/2022
Oggetto	Ditta O.P.A.S. S.c.a., Via per Guastalla n. 21/A a Migliarina di Carpi (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2576 del 13/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **O.P.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE), SITA IN VIA PER GUASTALLA n. 21/A A MIGLIARINA DI CARPI (MO).

(RIF.INT. N. 20/01765810369)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che ha abrogato il D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 959 del 28/02/2020**, con la quale è stata aggiornata, a seguito di modifica non sostanziale, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ad O.P.A.S. S.c.a., avente sede legale in comune di San Giorgio Bigarello (Mn) – Loc. Tripoli, Via Ghisiolo n.57, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di macellazione con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno e di trattamento e trasformazione per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con

capacità di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno (punti 6.4a e 6.4b All. VIII D.Lgs. 152/06), sita in Comune di Carpi (Mo) – loc. Migliarina, Via per Guastalla 21/a;

richiamate la **Determinazione n. 5916 del 04/12/2020**, la **Determinazione n. 1578 del 01/04/2021** e la **Determinazione n. 5395 del 28/10/2021** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 30/03/2022 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente col prot. n.53577 del 31/03/2022, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti nella **riorganizzazione della fase di lavaggio attrezzature** mediante la **sostituzione della macchina di lavaggio dei bilanciatori portaprosciutti**, per trasformare la fase di lavaggio da discontinua (2 h/settimana) a **continua**.

L’intervento è motivato da ragioni sanitarie e di efficienza produttiva.

La nuova macchina sarà collocata esternamente al reparto di lavaggio realizzato nel corso del 2021. L’impianto sarà più performante dal punto di vista energetico e di consumo idrico; avrà capacità di lavaggio di 50 telai/ora, un consumo energetico di 83 kW/h e, a differenza di quella esistente, consentirà un caricamento dall’alto, mediante guidovia, di bilanciatori alti 4 m e larghi 1,20 m.

Il lavaggio sarà effettuato mediante acqua calda in pressione, miscelata ad un detergente (privo di caratteristiche di pericolo per l’ambiente), uscente da getti posti su rampe mobili laterali, con rotazioni radiali e longitudinali, per permettere a carrelli e attrezzature di essere lavati su tutte le superfici; il riscaldamento dell’acqua avverrà mediante iniezione diretta di vapore e la zona sarà dotata di un sistema automatico di dosaggio del detergente.

A lavaggio ultimato, verrà effettuato il risciacquo del carico lavato mediante una doccia d’acqua calda; in questa fase sarà possibile effettuare anche una sanitizzazione tramite un sistema di dosaggio di apposita soluzione sanitizzante. La zona di risciacquo sarà dotata di **scambiatore di calore**, al fine di aumentare la temperatura dell’acqua di risciacquo.

L’impianto sarà dotato di PLC con pannello operatore, che consente la regolazione specifica dei parametri desiderati, quali la durata di lavaggio e l’aspirazione di vapore.

Il gestore precisa che:

- per il funzionamento della nuova macchina si stima un consumo di detergente di **30.000 kg/anno**. Il consumo complessivo passerà quindi a 40.000 kg/anno;
- il consumo idrico associato alla nuova macchina sarà di **40 m³/mese** e **480 m³/anno**, arrivando a circa **6.600 m³/anno** di prelievo idrico per le sole operazioni di lavaggio, a fronte di un prelievo complessivo di 550.000 m³/anno (pari al 12% circa);
- sono state selezionate apparecchiature a basso consumo energetico e con controllo costante del processo e tutti i sistemi saranno sottoposti a controlli di efficienza da parte di personale specializzato, compreso l’energy manager;
- in considerazione della sua lunghezza, la nuova macchina richiederà n. 2 punti di estrazione dei vapori, per cui il punto di emissione in atmosfera esistente E10 sarà “sdoppiato” in **E10a** ed **E10b**, aventi portata massima di **7.100 Nm³/h** ciascuno, per una portata complessiva di 14.200 Nm³/h (a fronte dei 3.000 Nm³/h oggi autorizzati) e una durata di funzionamento di **8 h/giorno**;
- alla luce degli esiti delle analisi di messa a regime effettuate sulle emissioni in atmosfera E28, E30, E31a ed E31b (a servizio delle altre macchine di lavaggio), l’Azienda prevede alcune **modifiche dei parametri di funzionamento dei citati punti di emissione**, in particolare:
 - per **E28** (lava telai o bancali) riduzione della portata massima da 6.000 a **3.200 Nm³/h**,
 - per **E30** (n. 1 lavacassette) riduzione della portata massima da 6.000 a **4.200 Nm³/h**,
 - per **E31a** ed **E31b** (lavagiostre) riduzione della portata massima da 11.000 a **8.000 Nm³/h** e della durata di funzionamento da 10 a **8 h/giorno**;

- non si prevede alcun aumento della produzione di rifiuti, dal momento che si ricorre a forniture di detersivi mediante riempimenti di cisterne;
- visto il controllo di processo da PLC non si prevedono fuoriuscite accidentali, né negli scarichi, né in atmosfera;

dato atto che il 30/03/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

visto il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi col prot. n. 73240 del 03/05/2022;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, il consumo di gas metano, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell’incremento del consumo del detersivo e del consumo idrico relativi alle operazioni di lavaggio e non riscontrando criticità a tale riguardo;

valutato positivamente il fatto che la macchina di nuova installazione presenti bassi consumi energetici e che siano previsti controlli di efficienza su tutti i sistemi;

preso atto del fatto che la nuova macchina di lavaggio richiederà una maggior portata di aspirazione, che sarà soddisfatta mediante i punti di emissione in atmosfera **E10a** ed **E10b**. A tale proposito:

- si dà atto che, analogamente ad E28, E30, E31a ed E31b, non è necessario alcun sistema di abbattimento;
- si prende atto dei parametri di funzionamento comunicati dal gestore e si ritiene condivisibile la proposta di prevedere un limite di concentrazione di “*sostanze alcaline*” pari a **5 mg/Nm³**;
- si ritiene opportuno prevedere l’esecuzione di **autocontrolli periodici** a carico del gestore a cadenza **annuale**, nonché di **analisi di messa a regime** all’attivazione delle nuove emissioni;

preso atto delle modifiche dei parametri di funzionamento (portata massima e durata di funzionamento giornaliera) comunicati per le emissioni in atmosfera esistenti **E28**, **E30**, **E31a** ed **E31b** e

- si ritiene opportuno richiedere al gestore di sottoporre le citate emissioni a **nuove analisi di messa a regime**, per la verifica dei nuovi dati di portata massima;
- si valuta positivamente il fatto che, alla luce delle variazioni proposte, il flusso di massa complessivamente autorizzato nell’assetto proposto per l’inquinante “*sostanze alcaline*” registrerà una **riduzione di 0,082 kg/giorno** (corrispondente al 5% circa) rispetto all’AIA ad oggi vigente;

valutato che la nuova macchina determinerà un incremento di 6.600 m³/anno dei reflui di lavaggio generati, ma ritenendo che tale aumento sia compatibile col volume massimo di acque reflue industriali scaricabili già autorizzato, in considerazione del fatto che i volumi scaricati dalla Ditta si sono sempre mantenuti su valori nettamente inferiori nel corso degli anni;

dato atto che i nuovi reflui di processo saranno convogliati dalla rete fognaria interna al depuratore aziendale e che non sono previste variazioni della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;

ritenendo che le modifiche proposte non determinino variazioni di rilievo dell'impatto acustico complessivo dell'installazione, dal momento che il potenziamento delle sorgenti sonore collegate alla macchina di lavaggio (emissioni E10a ed E10b in sostituzione di E10) sarà accompagnato da una riduzione della portata massima prevista per le emissioni E28, E30, E31a ed E31b. Di conseguenza, non si ritiene necessario prevedere monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'AIA vigente;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.00 del 18/10/2021;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Direttore Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

I'Incaricato di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate il 30/03/2022 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 959 del 28/02/2020 e successive modifiche** ad O.P.A.S. s.c.a., avente sede legale in comune di San Giorgio Bigarello (Mn) – Loc. Tripoli, Via Ghisiolo n. 57, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di macellazione e di trattamento e trasformazione per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) (punti 6.4a e 6.4b All. VIII D.Lgs. 152/06), sita in Comune di Carpi (Mo) – loc. Migliarina, Via per Guastalla 21/a, come di seguito indicato:

a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è integralmente sostituita dalla seguente:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – stalla sosta maiali	PUNTO DI EMISSIONE E3 – forno di flambatura	PUNTI DI EMISSIONE E5 * – generatore di vapore (2.090 KW **)	PUNTO DI EMISSIONE E6 * – generatore di vapore (2.090 KW **)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	tiraggio naturale	tiraggio naturale	2.100	3.000
Altezza minima (m)	---	2,8	9	9	9
Durata (h/g)	---	3,5	7	18 * a rotazione	18 * a rotazione
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	---	---	1,5	1,5
Ossidi di Azoto (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	250 nel 2022 200 dal 2023	250 nel 2022 200 dal 2023
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	35	35
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	annuale (polveri) semestrale (NOx e rendimento)	annuale (polveri) semestrale (NOx e rendimento)

* le condizioni per il funzionamento degli impianti collegati alle emissioni E5, E6, E7 ed E80 sono definite nella prescrizione 5 del presente atto.

** limiti riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 * – generatore di vapore (2.090 KW **)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – timbratrice prosciutti	PUNTO DI EMISSIONE E10a – lavatrice bilanci prosciutti	PUNTO DI EMISSIONE E10b – lavatrice bilanci prosciutti	PUNTO DI EMISSIONE E11 – sfiato silos raccolta peli
Messa a regime	---	a regime	a regime	§	§	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	3.000	650	7.100	7.100	40
Altezza minima (m)	---	9	10	11	11	4
Durata (h/g)	---	18 * a rotazione	8	8	8	2
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	1,5	---	---	---	---
Ossidi di Azoto (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	250 nel 2022 200 dal 2023	---	---	---	---
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35	---	---	---	---
Sostanze alcaline (espresso come Na ₂ O) (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	---	5	5	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	annuale (polveri) semestrale (NOx e rendimento)	---	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, sost. alcaline)	---

* le condizioni per il funzionamento degli impianti collegati alle emissioni E5, E6, E7 ed E80 sono definite nella successiva prescrizione **D2.4.7**.

** limiti riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

*** in ragione dell'utilizzo sporadico dell'emissione in questione (E10) sono sospesi gli autocontrolli.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E12 – estrattori a parete in centrale frigo	PUNTO DI EMISSIONE E13 – estrattori a parete in centrale frigo	PUNTO DI EMISSIONE E14 – estrattori a parete in centrale frigo	PUNTO DI EMISSIONE E15 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	6.500	6.500	6.500	4.000
Altezza minima (m)	---	3,5	3,5	3,5	10
Durata (h/g)	---	in caso di emergenza			
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTI DI EMISSIONE E16 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E17 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E18 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E19 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	4.000	4.000	4.000	4.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	in caso di emergenza			
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E21 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTI DI EMISSIONE E22 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E23 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E24 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	4.000	4.000	4.000	4.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	in caso di emergenza			
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E25 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E26 - estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTI DI EMISSIONE E27 – estrattori in zone di percorrenza impianto frigo	PUNTO DI EMISSIONE E28 – lava telai o bancali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	4.000	4.000	4.000	3.200
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	in caso di emergenza	in caso di emergenza	in caso di emergenza	8
Sostanze alcaline (espresso come Na ₂ O) (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	---	---	5
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	annuale (portata, sost. alcaline)

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E30 – 1 lavacassette	PUNTO DI EMISSIONE E31a - lavagiostre	PUNTO DI EMISSIONE E31b - lavagiostre	PUNTI DI EMISSIONE E32 – saldatura reparto officina
Messa a regime	---	§	§	§	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	4.200	8.000	8.000	6.000
Altezza minima (m)	---	10	11	11	10
Durata (h/g)	---	8	8	8	1
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	---	---	10
Sostanze alcaline (espresso come Na ₂ O) (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	5	5	5	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, polveri)

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E33 – recuperatore di calore dei fumi dei generatori di vapore	PUNTO DI EMISSIONE E34 – estrattore a parete stalla sosta maiali	PUNTO DI EMISSIONE E35 – estrattore a parete stalla sosta maiali
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	tiraggio naturale	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	10	2,8	2,8
Durata (h/g)	---	14	3,5	3,5
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – estrattore a parete stalla sosta maiali	PUNTI DI EMISSIONE E37 – estrattore a parete centrale frigo	PUNTO DI EMISSIONE E38 – estrattore a parete centrale frigo	PUNTO DI EMISSIONE E39 – estrattore aria
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	tiraggio naturale	20.000	2.000	20.600
Altezza minima (m)	---	2,8	4,5	4,5	10
Durata (h/g)	---	3,5	in caso di emergenza	in caso di emergenza	8
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E41 – estrattore aria	PUNTI DI EMISSIONE E42 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E43 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E44 – estrattore aria
Messa a regime	---	a regime				
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	20.000	20.000	25.000	11.000	11.000
Altezza minima (m)	---	10	10	2,8	10	10
Durata (h/g)	---	8	8	2	2	2
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E45 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E46 – estrattore aria	PUNTI DI EMISSIONE E47 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E48 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E49 – ricircolo aria
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	20.000	20.000	20.000	11.000	5.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	6,8	10
Durata (h/g)	---	4	4	2	2	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E50 – ricircolo aria	PUNTO DI EMISSIONE E51 – ricircolo aria	PUNTI DI EMISSIONE E52 – ricircolo aria	PUNTO DI EMISSIONE E53 – ricircolo aria	PUNTO DI EMISSIONE – E54 – estrattore a parete
Messa a regime	---	a regime				
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10	3,2
Durata (h/g)	---	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E55 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E56 – estrattore aria	PUNTI DI EMISSIONE E57 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E58 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E59 – estrattore aria
Messa a regime	---	a regime				
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	25.000	3.500	38.000	36.000	42.000
Altezza minima (m)	---	6	6	6	10	10
Durata (h/g)	---	24	1	4	4	4
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E60 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E61 – estrattore aria	PUNTI DI EMISSIONE E62 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E63 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E64 – estrattore aria
Messa a regime	---	a regime				
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	42.000	7.500	11.000	20.000	25.000
Altezza minima (m)	---	6	6	10	10	10
Durata (h/g)	---	4	1	2	24	6 mesi/anno
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E65 – estrattore aria	PUNTO DI EMISSIONE E66 – caldaia riscaldamento palazzina uffici (87,5 kW)	PUNTI DI EMISSIONE E67 – estrattore a parete	PUNTO DI EMISSIONE E68 – estrattore a parete	PUNTO DI EMISSIONE E69 – estrattore ammoniacca
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	12.000	120	20.000	15.000	4.000
Altezza minima (m)	---	10	2,5	4,5	2,5	10
Durata (h/g)	---	6 mesi/anno	6 mesi/anno	3,5	3,5	in caso di emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E70 – estrattore ammoniacca	PUNTO DI EMISSIONE E71 – sfiato	PUNTI DI EMISSIONE E72 – sfiato	PUNTO DI EMISSIONE E73 – sfiato	PUNTO DI EMISSIONE E74 – estrattore aria
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	4.000	40	40	40	2.500
Altezza minima (m)	---	10	4	4	4	3
Durata (h/g)	---	in caso di emergenza	24	24	24	8
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E76 – sfiato	PUNTO DI EMISSIONE E78 – sfiato silos calce	PUNTO DI EMISSIONE E80 * – cogeneratore JMS 616 (5,979 MW t) **	PUNTO DI EMISSIONE E81 – sfiato cabina cogeneratore
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	40	---	12.000	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	4	10	8	4,2
Durata (h/g)	---	2	saltuaria	24 *	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	---	30	2	---
Ossidi di Azoto (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	95	---
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	---	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	---	---	53	---
Impianto di abbattimento	---	---	Filtro a cartuccia	Catalizzatore ossidante + SCR	---
Frequenza Autocontrollo	---	---	semestrale (verifica stato di conservazione/ efficienza filtro)	annuale (polveri) semestrale (CO, NOx e rendimento)	---

* le condizioni per il funzionamento degli impianti collegati alle emissioni E5, E6, E7 ed E80 sono definite nella successiva prescrizione D2.4.7.

** limiti riferiti ad un tenore di ossigeno del 15%.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E82 – estrattore d'aria a parete area macello	PUNTO DI EMISSIONE E83 – estrattore d'aria a parete area macello	PUNTO DI EMISSIONE E84 – estrattore d'aria a parete area macello	PUNTO DI EMISSIONE E85 – estrattore d'aria a parete area macello
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	8.000	8.000	8.000	8.000
Altezza minima (m)	---	---	---	---	---
Durata (h/g)	---	5	5	5	5
Impianto di abbattimento	---	---	---	---	---
Frequenza Autocontrollo	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E86 – estrattore vapore reparto cottura	PUNTO DI EMISSIONE E87 – estrattore aria UTA cottura	PUNTO DI EMISSIONE E88 – estrattore aria cucina sperimentale	PUNTO DI EMISSIONE E89 – saldatura a filo (riparazione giostre)
Messa a regime	---	---	---	---	*
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	8.500	43.000	3.500	6.000
Altezza minima (m)	---	---	---	---	11
Durata (h/g)	---	8	8	8	4
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	---	---	10
Impianto di abbattimento	---	---	---	---	---
Frequenza Autocontrollo	---	---	---	---	annuale (portata, polveri)

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di

valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- per l’emissione **E89** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
- per le emissioni **E10a** ed **E10b** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo impianto (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
- per le emissioni **E28**, **E30**, **E31a** ed **E31b** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti

devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. In considerazione delle condizioni che il gestore ha dichiarato nella documentazione agli atti ai fini del bilancio emissivo, si prescrive che gli impianti connessi alle emissioni **E5, E6, E7 ed E80** possano essere utilizzati come segue:
- *condizione "standard"*: attività cogeneratore per 6.700 h/anno, in contemporanea per 4.500 h/anno a una delle tre caldaie a rotazione;
 - *condizione "manutenzione cogeneratore 20 gg/anno"*: attività cogeneratore per 6.240 h/anno, in contemporanea per 4.500 h/anno a una delle tre caldaie a rotazione e per 360 h/anno di altra caldaia per sopperire al periodo di manutenzione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
11. È concessa l'esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per l'emissione **E78** (sfiati dovuti alla sovrappressione di caricamento del silos calce) alle seguenti condizioni:
- l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;

- con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul Registro degli autocontrolli.
- 12. In conformità a quanto previsto dall'art. 294, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'impianto di cogenerazione deve essere dotato di un **sistema di controllo in continuo della combustione** che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 13. La ditta deve archiviare i dati relativi all'impianto di cogenerazione secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VI, Appendice 4bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 14. La sostituzione del materiale filtrante e del catalizzatore dovranno essere annotate sul registro di carico/scarico rifiuti.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTIE ANOMALIE

15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

16. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

17. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
18. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
19. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
20. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

EMISSIONI DIFFUSE

21. Sono ammesse le emissioni diffuse generate dalla linea di trattamento fanghi così composta:

Fase	Manufatto	Superficie (m ²)
Flottazione	Apparecchiatura ubicata in locale chiuso (T2)	non rilevante
Centrifughe disidratazione fanghi	Apparecchiature ubicate in locale chiuso (T2)	non rilevante
Cassoni accumulo fanghi disidratati D8	Cassone ubicato sotto tettoia	1 cassone

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità** della Determinazione n. 959 del 28/02/2020 e successive modifiche;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 959 del 28/02/2020 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta O.p.a.s S.c.a e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione delle Terre d’Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.